



GIUDICE DI PACE DI LEGNANO

GRATUITO PATROCINIO

Cos'è

È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

Può richiedere l'ammissione chi è cittadino italiano, o cittadino straniero regolarmente soggiornante, apolide (anche non residente in Italia) e gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche.

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82. L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.

Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

(d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018)

Dove si presenta la domanda

~ nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

- ~ luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo
- ~ luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso
- ~ luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

Il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda ne valuta la fondatezza ed emette un provvedimento di accoglimento, rigetto o non ammissibilità della domanda.

Provvede poi a trasmettere copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Agenzia delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

~ nel processo penale

La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda.

Il Giudice competente dopo la presentazione della domanda, verifica l'ammissibilità della stessa e può decidere in uno dei seguenti modi:

- ~ può dichiarare l'istanza inammissibile
- ~ può accogliere l'istanza
- ~ può respingere l'istanza.

Sulla domanda il Giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

(Riferimenti normativi: DPR 30 maggio 2002 n. 115, articoli dal 74 al 141)